

## **TI\_GERICHTE 42.2011.5 vom 25. Mai 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-05-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2011.5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2011.5)

FR: TI\_GERICHTE 42.2011.5 du 25 mai 2011

IT: TI\_GERICHTE 42.2011.5 del 25 maggio 2011

### **Regeste**

USSI è incompet.a decidere sulla compensaz.dei propri anticipi con rendite AI arretrate. UAI compet.Rettam.l'USSI con dec.su reclamo ha stabilito nullità del provved.sulla compens.Reclamo andava accolto e non stralciato dai ruoli. Atti trasmessi a USSI per decidere ev.dt a ripetib.in sede di reclamo

### **Erwägungen**

#### **E. 38**

e 1 cpv. 3 PA; A. Kölz/I. Häner, *Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, Zurigo 1993, p. 101 N 159, cfr. anche DTF 122 V 194 consid. 2). Questo significa che deve essere esaminato, secondo le concrete circostanze, se la notifica difettosa ha tratto in inganno l'assicurato e causato un pregiudizio. Tale questione processuale deve essere comunque esaminata alla luce del principio generale della buona fede (cfr. Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrecht*, 2a edizione, Berna 1997, § 54 N 27 pag. 356, DTF 122 V 194 consid. 2). Per quanto attiene al caso di specie, dagli atti non risulta chiaramente a quale delle decisioni l'insorgente si riferisca, se alla decisione dell'11 agosto 2010 o alla decisione su reclamo del 23 marzo 2011. Entrambe, tuttavia, indicano quale destinatario dell'invio unicamente il nome del ricorrente (cfr. doc. A; B). In casu, pur stigmatizzando il fatto che una decisione emessa dall'USSI non sia stata immediatamente intimata al rappresentante dell'insorgente, occorre rilevare che l'avv. RA 1 ha potuto, in ogni caso, inoltrare un tempestivo reclamo all'amministrazione, rispettivamente un tempestivo ricorso a questa Corte (cfr. doc. A; I). Non vi è, quindi, alcun pregiudizio per il ricorrente. Nel merito 2.3. L'art. 22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. L'art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate. L'art. 85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che: " 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI. 2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento

dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

b. versate contrattualmente o legalmente,  
nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge. 3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti." La citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGa (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Va qui evidenziato che per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti). La cifra marginale 10063 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale prevede quanto segue: "(...) Les avances consenties par un employeur, une institution de prévoyance de l'employeur, par un organisme d'assistance publique ou privée ou par une assurance pour la responsabilité civile ayant son siège en Suisse, peuvent être restituées directement, mais seulement pour la même période d'octroi des avances, et jusqu'à concurrence des montants correspondants. «Par même période», il faut comprendre l'intégralité de la période comme un tout homogène, sans possibilité de fractionner le versement rétroactif des rentes par mois ou par années civiles. Un fractionnement ne peut et ne doit intervenir que si le versement de prestations à des tiers avant consenti des avances a été interrompu (VSI 1995 p. 200 ss, ATF 121 V 17). Le chiffre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 enunciano poi che: "(...) Sont considérées comme prestations susceptibles d'être restituées directement au tiers ayant fait des avances : – celles librement consenties dans l'attente de versement d'une rente, que l'assuré a obtenues sous réserve de remboursement, et moyennant l'accord écrit de sa part selon lequel les paiements rétroactifs peuvent s'effectuer directement en mains du tiers les ayant consentis; – celles intervenues contractuellement ou légalement et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente. (A cet égard, une clause de sur-assurance seule découlant d'un contrat ou de la loi ne suffit toutefois pas). Font partie des prestations contractuelles notamment celles qui sont versées sur la base des conditions générales d'une assurance collective pour des indemnités journalières, celles qui interviennent dans le cadre de l'assurance-accidents dans le domaine surobligatoire ou sur la base des statuts d'une caisse de pension. Font partie des prestations fournies en vertu d'une obligation légale notamment celles de l'aide sociale publique." Secondo le cifre marginali 10069 e 10070: "(...) L'accord écrit de l'assuré(e) est nécessaire dans tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse stipulant un droit d'obtenir le remboursement des avances directement de l'AVS ou de l'AI. Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la caisse de compensation compétente sa prétention au remboursement des avances. Il est préférable qu'il procède à cette annonce par le biais de la formule 318.183 (VSI 1993, p. 89)." 2.4. Per costante giurisprudenza qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (cfr. DTF 114 V 327 consid. 4b, a proposito della sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione), a meno che l'autorità in questione riceva nello specifico ambito un potere decisionale e generale, ciò che non è tuttavia il caso nella concreta evenienza (DTF 127 II 27, 119 V 314 consid. 3b, 114 V 327 consid. 4b; cfr. pure Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1986, B. I, Nr. 40 B V a1 S. 242, nonché Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a.M. 1990, Nr. 40, S. 120). Al riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto. D'altra parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (cfr. DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF 122 I 97, consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1, consid. 3, pag. 4 ). Come motivi di nullità entrano principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. L'incompetenza territoriale non ha, però, come conseguenza la nullità di una decisione e della decisione su opposizione (cfr. STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004; STFA I 19/05 del 29 giugno 2005 consid. 2.6). I difetti di merito non implicano, invece, che in rare eccezioni la nullità (cfr. DTF 114 V 327 consid. 4b; T. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, pag. 342; B. Knapp, "Grundlagen des Verwaltungsrechts", vol. 1, Basilea - Francoforte sul Meno 1992, pag. 265-270). In DTF 127 II 47-48 il Tribunale federale ha sottolineato testualmente: " Nach der Praxis stellt die funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einen schwerwiegenden Mangel und damit einen Nichtigkeitsgrund dar, es sei denn, der verfügenden Behörde komme auf dem betreffenden Gebiet allgemeine Entscheidungsgewalt zu oder der Schluss auf Nichtigkeit verträge sich nicht mit der Rechtssicherheit (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel 1986, Bd. 1, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 242; RHINOW/KRÄHENMANN Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a.M. 1990, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 120; PETER SALADIN, Die sogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65. Geburtstag, Zürich 1989, S. 539 ff.). Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 122 I 97 E. 3a; 115 Ia 1 E. 3 S. 4); sie kann auch im Rechtsmittelweg festgestellt werden (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., Nr. 40 B. Ziff. V III. c, S. 240). Im vorliegenden Zusammenhang kommt der Wettbewerbskommission keine allgemeine Entscheidungsgewalt zu und ist die Annahme der Nichtigkeit wegen sachlicher und funktioneller Unzuständigkeit mit der Rechtssicherheit vereinbar. Die Verfügung der Wettbewerbskommission vermochte damit von Anfang an keine Rechtswirkungen zu entfalten." 2.5. In concreto l'insorgente ha beneficiato di prestazioni della pubblica assistenza dal mese di agosto 2005 al mese di aprile 2006 (cfr. doc. A). L'USSI, l'11 agosto 2010, ha emanato una "decisione di compensazione con prestazioni AI" a seguito del riconoscimento di una rendita AI dal 1° agosto 2005. In effetti l'UAI, il 2 settembre 2010, ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una rendita di invalidità intera dal 1° agosto 2005 al 30 aprile 2006 (doc. 475). Contro tale provvedimento RI 1, sempre tramite l'avv. RA 1, il 30 settembre 2010 ha, però, inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e, in particolare la mancata cumulabilità delle diverse patologie di cui soffre – ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il diritto ad una rendita intera d'invalidità non limitato nel tempo (cfr. doc. I inc. 32.2010.274). Il ricorso è tuttora pendente davanti a questa Corte. 2.6. Il TCA rileva che, a prescindere dalla circostanza che la compensazione è stata chiesta allorché la decisione di assegnazione di una rendita AI non era ancora passata in giudicato, non è l'autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi che deve emettere una decisione riguardo alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. STCA 32.2010.188 del

23 febbraio 2011). Tale autorità deve, per contro, limitarsi ad annunciare alla cassa di compensazione AVS/AI (nel caso, come in concreto, che si tratti di rendite AI arretrate) competente, tramite il relativo formulario, la propria pretesa di rimborso (cfr. consid. 2.3.). E', per contro, l'autorità che in un secondo tempo riconosce il diritto a prestazioni con effetto retroattivo che decide relativamente alla compensazione di rendite arretrate con prestazioni fornite da terzi per lo stesso periodo (cfr. consid. 2.3., STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011). In concreto, dunque, non è competenza dell'USSI emettere una decisione in merito alla compensazione con eventuali rendite AI arretrate, ma dell'UAI, come peraltro riconosciuto dall'USSI medesimo nella decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. B). 2.7. In simili condizioni, ritenuto, da un lato, l'incompetenza *ratione materiae* dell'USSI a pronunciarsi riguardo alla compensazione (cfr. consid. 2.5.), dall'altro, che l'incompetenza materiale costituisce un motivo di nullità (cfr. consid. 2.4.), a ragione l'USSI con la decisione su reclamo impugnata ha stabilito che il provvedimento dell'11 agosto 2010 (cfr. consid. 1.1.) è nullo. Ne consegue che il reclamo, a differenza tuttavia di quanto deciso dall'USSI, non è privo di oggetto e stralciato dai ruoli, bensì accolto (STFA K 82/05 del 27 luglio 2005; STCA 39.2001.45 del 19 giugno 2001). 2.8. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di ripetibili per la procedura di reclamo (cfr. doc. I). Ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 LPGA, applicabile in concreto in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las, di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili. Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 52 n. 42-43 ad art. 37 n. 26; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.). Il TFA, in una sentenza I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari. Visto che, come appena esposto, nella procedura di reclamo le ripetibili vengono accordate soltanto in casi particolari e ritenuto che il reclamo doveva essere accolto, gli atti sono trasmessi all'USSI perché si pronunci riguardo al diritto del ricorrente a ripetibili nella procedura di reclamo. 2.9. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto, per la procedura davanti a questo Tribunale, all'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell'USSI (cfr. 30 Lptca).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.